

(N. 575)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla VIII Commissione permanente (Trasporti, comunicazioni, marina mercantile)  
della Camera dei deputati nella seduta del 21 luglio 1949 (V. Stampato N. 594)*

presentato dal **Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni**

(JERVOLINO)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA  
IL 26 LUGLIO 1949

Maggiorazione dei canoni per la manutenzione e l'uso di linee telegrafiche e telefoniche e degli apparati telegrafici per il periodo 1° luglio 1946-30 giugno 1947

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

I canoni annui per la manutenzione e per l'uso delle linee telegrafiche e telefoniche, dei sostegni, della corda e dei ganci portacavi, dei conduttori in cavi aerei, sotterrati e sottomarini e degli apparati telegrafici, comunque stabiliti, vengono fissati nella misura di cui alla tabella annessa alla presente legge.

#### Art. 2.

Per i tronchi speciali costruiti e mantenuti nell'interesse del Ministero dell'interno regolati da speciali convenzioni, si applicano i ca-

noni contemplati nella tabella di cui al precedente articolo 1 per ciò che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili, mentre la quota per rimborso stipendio degli agenti addetti alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata in lire 200.000 annue per ogni agente.

Per i tronchi speciali Segesta-Trapani costruiti e mantenuti nell'interesse delle ferrovie dello Stato, regolati da apposita convenzione, i canoni contemplati nella tabella di cui al precedente articolo 1 per ciò che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili, vengono ridotti della metà, mentre la quota rimborso stipendio degli agenti addetti alla sorveglianza dei tronchi stessi viene fissata in lire 200.000 annue per ogni agente. Tutto ciò senza pregiudizio degli accordi presi o da

prenderli fra l'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni e quella delle ferrovie dello Stato per la ripartizione della spesa, così risultante fra le due Amministrazioni, in conseguenza dell'appoggio di conduttori delle poste e telecomunicazioni sulla palificazione ferroviaria anzidetta.

Per i tronchi speciali della linea Metaponto-Reggio Calabria, pure costruiti e mantenuti nell'interesse delle Ferrovie dello Stato, regolati da apposita convenzione e per i quali le ferrovie forniscono i materiali, si applica soltanto il canone di lire 20.000 annue per ogni agente addetto alla manutenzione di ciascun tronco.

Per i tronchi speciali costruiti e mantenuti nell'interesse del Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica) regolati da speciali convenzioni, i canoni contemplati nella tabella di cui al precedente articolo 1 per ciò che riguarda la manutenzione della palificazione e dei fili, vengono ridotti di un quarto, mentre la quota per rimborso stipendio degli agenti addetti alla sorveglianza di ciascun tronco viene fissata in lire 200.000 annue per ogni agente.

#### Art. 3.

Per le società telefoniche concessionarie di zona i canoni per appoggio e manutenzione dei circuiti posati anteriormente al 1° luglio 1925 e ceduti con convenzione, saranno calcolati nella misura di lire 900 a chilometro doppio.

Per i circuiti sociali posati posteriormente a tale data e per le voci dal n. 1 al n. 11 della tabella annessa alla presente legge, saranno applicati i canoni indicati nella tabella stessa, ridotti della metà.

#### Art. 4.

Per il Ministero della difesa (Esercito, Marina e Aeronautica) i canoni di cui ai numeri da 1 a 20 della tabella annessa alla presente legge, e quelli di cui al successivo articolo 7, sono ridotti di un quarto; per le società concessionarie di ferrovie e tramvie ad uso pubblico, limitatamente alle prime undici voci della tabella annessa alla presente legge, i canoni sono ridotti di un quarto; per le ferrovie dello Stato, per la società Italcable e per l'Azienda di Stato per i servizi telefonici, limitatamente

alle prime undici voci della tabella, i canoni sono ridotti della metà.

#### Art. 5.

Nulla è variato nei riguardi dei canoni dovuti dalle ferrovie dello Stato, previsti dall'articolo 9 della convenzione stipulata fra l'Amministrazione delle poste e telegrafi e l'Amministrazione ferroviaria il 4 aprile 1941 registrata alla Corte dei conti il 10 febbraio 1942, registro n. 4 Ufficio riscontro poste, foglio n. 12.

#### Art. 6.

I canoni dovuti dai Comuni per la manutenzione delle linee telegrafiche, ai sensi della legge 28 giugno 1895, n. 3200, sono elevati, rispettivamente, a lire 100 annue a chilometro per i comuni che forniscono i pali e a lire 200 annue a chilometro per i comuni che non forniscono i pali.

#### Art. 7.

Per l'uso di ciascun canale di telegrafia armonica, a chiunque ceduto, si applicano i canoni annui calcolati in base ai seguenti criteri:

a) per i collegamenti internazionali permanenti: metà della tariffa telefonica fra l'Italia e lo Stato interessato moltiplicata per 24.000;

b) per i collegamenti interni permanenti lire duemila a chilometro;

c) per i collegamenti interni ed internazionali utilizzati per periodi inferiori alle 8 ore giornaliere: un ottavo del canone di cui alle precedenti voci a) e b) moltiplicato per il numero delle ore di utilizzazione, aumentato di un quarto d'ora per ciascun periodo di utilizzazione.

#### Art. 8.

I canoni di cui ai precedenti articoli si applicano per il periodo dal 1° luglio 1946 al 30 giugno 1947.

Con altro provvedimento saranno determinati i canoni per il periodo successivo.

Tutte le altre prestazioni non contemplate nella presente legge o nella tabella annessa saranno regolate con apposite convenzioni.

*Il Presidente della Camera dei deputati*

**GRONCHI.**

ALLEGATO.

## TABELLA DEI CANONI

## CANONI MANUTENZIONE PALIFICAZIONI E FILI

|  |       |
|--|-------|
| 1. — Per ogni chilometro di palificazione di proprietà di terzi . . . L.                 | 8.400 |
| 2. — Per ogni chilometro di filo posato su palificazione di proprietà di terzi . . . . . | 560   |
| 3. — Per ogni chilometro di filo posato su palificazione dei telegrafi .                 | 2.800 |

CANONI MANUTENZIONE SOSTEGNI CORDA  
E GANCI PORTACAVI AEREI

|  |        |
|--|--------|
| 4. — Per ogni chilometro di sostegni corda e ganci portacavi aerei di proprietà di terzi . . . . . L.      | 10.360 |
| 5. — Per ogni chilometro di corda e ganci portacavi aerei su sostegni di proprietà dei telegrafi . . . . . | 4.200  |

*Nota.* — Per i cavi sotterrati non si applica alcun canone di manutenzione. In caso di guasti di cavi sia aerei che sotterrati, i proprietari debbono rimborsare le spese di riparazione a piè di lista.

CANONI DI FITTO PER PALIFICAZIONI E CONDUTTORI  
DI PROPRIETÀ DEI TELEGRAFI UTILIZZATI DA TERZI

|   |        |
|---|--------|
| 6. — Per ogni chilometro di palificazione utilizzata esclusivamente dal terzo . . . . . L.                          | 11.620 |
| 7. — Per ogni chilometro di filo di ferro o di bronzo posato su detta palificazione . . . . .                       | 1.960  |
| 8. — Per ogni chilometro di filo di ferro o di bronzo posato su palificazione con comunicazioni promiscue . . . . . | 4.200  |
| 9. — Per ogni chilometro di conduttore in cavo aereo o sotterrato .   | 4.200  |
| 10. — Per ogni chilometro di comunicazione telefonica comunque realizzata attraverso cavi sottomarini . . . . .     | 28.000 |
| 11. — Per ogni chilometro di comunicazione telegrafica comunque realizzata attraverso cavi sottomarini . . . . .    | 14.000 |

*Nota.* — I canoni di cui ai numeri 10 e 11 riguardano soltanto l'uso dei cavi sottomarini. In caso di guasti le spese di riparazione verranno ripartite fra i vari utenti (compresa l'Amministrazione dei telegrafi) in proporzione al numero delle comunicazioni utilizzate da ciascuno seguendo il criterio che la quota dovuta dagli utenti dei circuiti telefonici sia doppia di quella dovuta dagli utenti dei circuiti telegrafici.

## CANONI SIMULTANEE

12. — Per ogni chilometro di simultanea telegrafica o telefonica . . . L. 150

## CANONI APPARATI

13. — Canoni manutenzione apparati telestampanti di proprietà di terzi . . . . . L. 39.200
14. — Canoni d'uso e di manutenzione apparati telestampanti di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi . . . . . 56.000
15. — Canoni manutenzione riperforatori telestampanti di proprietà di terzi . . . . . 17.500
16. — Canoni d'uso e manutenzione riperforatori telestampanti di proprietà dei telegrafi ceduti a terzi . . . . . 25.000
17. — Canoni manutenzione di un emettitore automatico per telestampanti di proprietà di terzi . . . . . 24.500
18. — Canoni d'uso e manutenzione di un emettitore automatico per telestampanti di proprietà dei telegrafi ceduto a terzi . . 35.000
19. — Canone manutenzione apparato Morse di proprietà di terzi . 3.500
20. — Canoni d'uso e manutenzione apparato Morse di proprietà dei telegrafi ceduto a terzi . . . . . 5.040

Visto: *Il Presidente della Camera dei deputati*

GRONCHI.